

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2026, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 19,30, nella sede dell'associazione in Salerno, alla via Arechi n. 17 si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'As-sociazione, convocata per le vie brevi dal Presidente del Consiglio Direttivo, per discutere del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) - Modifica denominazione dell'Associazione
- 2) - Trasformazione della ONLUS in APS
- 3) - Adozione di un nuovo statuto sociale modificato ed integrato in conformità alla nuova disciplina delle associazioni di promozione sociale (APS) dopo la riforma del Terzo settore ad opera del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore)

Prende la parola il Presidente del Consiglio Direttivo, Gianfranco Casaburi, il quale constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare stante la presenza personale o per delega di tutti e otto gli associati, come risulta dal seguente prospetto:

NOMINATIVO	PRESENZA PERSONALE O PER DELEGA
MAIORANO VALERIA	PRESENTE
CAPECE ANNA	PRESENTE
CUOMO CARLA	DELEGA A MAIORANO
GIORDANO SERGIO	PRESENTE
CASABURI GIANFRANCO	PRESENTE
TERRACCIANO CARMELA	DELEGA A SALZANO
SALZANO ROSALBA	PRESENTE
ANNUNZIATO CARMELA	DELEGA A CASABURI

Tutti i presenti dichiarano di essere bene edotti sui punti all'ordine del giorno.

Funge da segretario il segretario dell'associazione, dott. Sergio Giordano.

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
«*Roberto Virtuoso*»

Via Arechi 17 - 84121 SALERNO - C.F. 95144200656

LIBRO DEI VERBALI
DELL'ASSEMBLEA
PAGINA 2013/ 122

A questo punto il Presidente dichiara aperti i lavori dell'assemblea.

Punto 1: Modifica denominazione dell'Associazione.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale ritiene necessario fare alcune considerazioni in ordine alla proposta, deliberata dal Consiglio Direttivo, di modificare la denominazione dell'Associazione.

Come a tutti noto, la ONLUS nacque allo scopo precipuo di essere di sostegno agli studenti con difficoltà economiche o sociali e, in ciò, trasse ispirazione e motivazione dall'attività dell'IPSEOA Roberto Virtuoso che aveva negli anni creato una strategia didattica e laboratoriale molto efficace per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

In questo senso, la ONLUS doveva funzionare come supporto operativo della scuola per tutti quei casi in cui i giovani studenti trovassero difficoltà a inserirsi nel mondo scolastico e del lavoro.

Purtroppo le lungaggini burocratiche iniziali collegate al riconoscimento della qualifica di ONLUS e poi l'epidemia COVID bloccarono lo slancio iniziale dell'associazione. Poi, quando la situazione sanitaria migliorò, la nuova dirigenza dell'Istituto non ritenne di valorizzare il potenziale strumento costituito dalla ONLUS.

In questo lungo lasso di tempo la prof.ssa Virtuoso, che inizialmente era stata una entusiasta sostenitrice dell'iniziativa nonché prima presidente dell'Associazione, ha progressivamente perso stimoli e fiducia nella sua attività, tanto che ha deciso di dimettersi dalla stessa.

A lei va comunque il ringraziamento per quanto ha fatto e rappresentato in tutta la fase di creazione e strutturazione dell'associazione.

A questo punto, tuttavia, conservare per l'associazione il nome di suo padre rappresenterebbe una responsabilità significativa per quanto riguarda le attività future dell'Ente che andrebbe ad operare a nome di un personaggio così illustre e significativo senza più alcuna relazione con la sua famiglia.

In definitiva, il distacco dalla realtà operativa dell'Istituto Alberghiero Roberto Virtuoso e le dimissioni della figlia del compianto uomo politico sono i due motivi determinanti che hanno indotto il Consiglio Direttivo a proporre la modifica della denominazione associativa.

La nuova denominazione proposta è "Hodos".

Tale sostantivo deriva dal greco antico "ὁδός" e significa strada, percorso, cammino.

Esso, non a caso, fa parte del sostantivo italiano "metodo", (formato da μετά (metá) = "oltre", "attraverso", "seguendo" ὁδός (hodós) = "via", "strada", "cammino") che, nel suo significato originario sta proprio a indicare il "seguire una via, un cammino, un percorso per raggiungere un fine".

Dunque, la denominazione "Hodos" sta a indicare, in modo sintetico, una delle finalità precipue dell'Associazione: accompagnare i ragazzi in situazioni di fragilità — a rischio dispersione scolastica o in difficoltà familiare e sociale — lungo un percorso di crescita, orientamento e reinserimento. Non si tratta solo di fornire supporto, ma di condividere un cammino: "Hodos" richiama proprio questa dimensione dinamica, fatta di passaggi, tappe, relazioni e possibilità di cambiamento.

Il nome si collega anche alle possibili attività editoriali dell'associazione, volte a tracciare e diffondere percorsi di legalità, rispetto della Costituzione e convivenza civile. Anche l'editoria può diventare quindi una "via" culturale che orienta e illumina.

La nuova denominazione trova piena rispondenza anche nel logo dell'associazione, in cui il pittogramma centrale rappresenta una barca stilizzata, simbolo di viaggio, guida e attraversamento delle difficoltà ma adombra anche la testa di un pesce, richiamo al concetto di comunità, abbondanza e missione. Infine i due semicerchi con le sfere richiamano un movimento orbitale, simile a elettroni attorno a un nucleo: i ragazzi, pur in condizione periferica o fragile, restano in relazione con un centro stabile che li sostiene: l'occhio del pesce che costituisce il nucleo dell'azione dell'associazione.

L'intero simbolo in definitiva suggerisce equilibrio tra relazione, movimento e direzione: elementi chiave dell'idea di "cammino".

In sintesi, "Hodos" rappresenta l'impegno dell'associazione nel costruire e accompagnare percorsi concreti di crescita personale e sociale, con al centro la persona e le sue possibilità di evoluzione, con l'obiettivo di incentivare autostima e successo formativo.

Conclusa la sua relazione, il Presidente mette ai voti la proposta di modifica della denominazione dell'Associazione da "Associazione Roberto Virtuoso" a "Associazione Hodos". Tutti i presenti, personalmente e per delega, votano in senso favorevole per alzata di mano. Pertanto la proposta è approvata all'unanimità.

Punto 2: Determina in ordine alla trasformazione della ONLUS in APS

A questo punto, il Presidente apre la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno e precede a illustrare all'assemblea le motivazioni che hanno condotto il Consiglio Direttivo a proporre l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale (APS)", con conseguente adeguamento del suo Statuto.

In particolare, egli evidenzia che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e della piena operatività del RUNTS, il regime delle ONLUS è stato definitivamente abrogato. A decorrere dal 1° gennaio 2026, quindi, le ONLUS cessano di esistere come categoria giuridica autonoma, con conseguente venir meno del relativo regime fiscale agevolato.

Precisa altresì che la normativa ha previsto un termine dilatorio di tre mesi da tale cessazione per consentire agli enti interessati di adeguarsi alla nuova disciplina, mediante l'iscrizione al RUNTS in una delle sezioni previste per gli enti del Terzo Settore: termine che scade il prossimo 31 marzo.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio Direttivo ha ritenuto di proporre all'assemblea

l'iscrizione nel RUNTS.

Chiarisce che, in tale passaggio, è possibile scegliere tra due fondamentali forme organizzative: Organizzazione di Volontariato (ODV) ovvero Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Considerato lo spirito e la natura della Associazione, secondo il Consiglio Direttivo quest'ultima forma risulta quella più consona alla trasformazione.

In seguito alla relazione del Presidente, si apre un'ampia discussione con chiarimenti e considerazioni da parte degli associati. Al termine di tale discussione, il Presidente mette ai voti la proposta di iscrivere l'Associazione nel RUNTS nella categoria della Associazioni di Promozione Sociale (APS). Tutti i presenti, personalmente e per delega, votano in senso favorevole per alzata di mano. Pertanto la proposta di iscrivere l'Associazione nel RUNTS tra le Associazioni di Promozione Sociale è approvata all'unanimità.

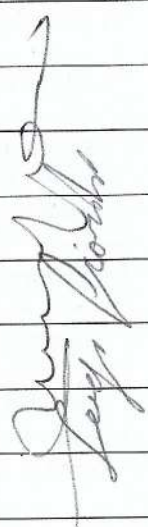
Punto 3: Adozione di un nuovo statuto sociale modificato ed integrato in conformità alla nuova disciplina delle associazioni di promozione sociale (APS) dopo la riforma del Terzo settore ad opera del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore)

Il Presidente apre la discussione sul punto 3 all'Ordine del Giorno e fa rilevare che, in seguito alla delibera appena adottata di iscrizione dell'associazione nel RUNTS, è necessario adottare, in sostituzione del vigente statuto, un statuto sociale adeguato alla nuova normativa del Terzo Settore in materia di associazioni di promozione sociale.

A tale riguardo precisa che il Consiglio Direttivo, nella sua riunione del 20 febbraio 2026, ha predisposto una bozza di nuovo Statuto.

A tale riguardo, precisa che, per quanto riguarda le attività previste dall'art. 5 comma 1 della legge 117/2017, sono state inserite nella bozza di statuto tutte quelle che hanno un collegamento diretto o indiretto con gli scopi attualmente previsti dallo statuto della ONLUS e, precisamente le seguenti (contraddistinte dalla lettera contenuta nell'articolo suddetto):

d- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.



53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

v- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il Presidente espone anche i benefici fiscali collegati alla iscrizione nel RUNTS, non dissimili da quelli già collegati alla iscrizione nel Registro Regionale delle ONLUS, ivi compresa la possibilità di usufruire del 5 per mille.

Al termine della sua relazione, il Presidente passa alla lettura della bozza del nuovo statuto elaborato dal Consiglio Direttivo, commentando articolo per articolo le differenze con il precedente statuto.

Infine il Presidente mette ai voti la proposta di adottare il nuovo Statuto, per come innanzi letto e illustrato, con la precisazione che tale Statuto che andrà a sostituire integralmente quello che attualmente regola la vita dell'Associazione.

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
«Roberto Virtuoso»

Via Arechi 17 - 84121 SALERNO - C.F. 95144200656

LIBRO DEI VERBALI
DELL'ASSEMBLEA
PAGINA 2013/ 127

Tutti i presenti, personalmente e per delega, votano in senso favorevole alla proposta suddetta. Pertanto tale proposta è approvata all'unanimità.

A questo punto l'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla tempestiva registrazione, presso l'Ufficio competente, del nuovo statuto che viene allegato al presente verbale, richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, comma 5, d.lgs. 117/2017, immediatamente applicabili alle APS iscritte nei registri in forza di quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Infatti, con riguardo all'imposta di bollo, l'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto, stabilisce: "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo".

L'Assemblea delega il Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione a:

1) Effettuare la variazione della denominazione dell'Associazione presso l'Agenzia delle Entrate, sostituendo quella precedente "Associazione Roberto Virtuoso" con quella deliberata nel presente verbale "Associazione Hodos"

2) Effettuare l'ulteriore variazione della denominazione sociale dell'Associazione, una volta che sarà accolta la sua domanda di iscrizione nel registro delle imprese da "Associazione Hodos" a "Associazione di Promozione Sociale Hodos" in sigla "Hodos APS".

3) Ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nel RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 21:00, dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

Del che è verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto da tutti i presenti, personalmente

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE

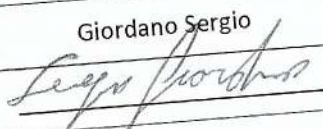
«**Roberto Virtuoso**»

Via Arechi 17 - 84121 SALERNO - C.F. 95144200656

o per delega.

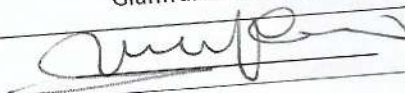
Il Segretario

Giordano Sergio



Il Presidente

Gianfranco Casaburi



Gli associati:

Maiorano Valeria

- Valeria Maiorano

Cuomo Carla (Maiorano Valeria per delega)

- Valeria Maiorano

Capece Anna

- Carla Cuomo

Annunziato Carmela (Casaburi Gianfranco per delega)

- Gianfranco Casaburi

Salzano Rosalba

- Rosalba Salzano

- Rosalba Salzano

Terracciano Carmela (Salzano Rosalba per delega)

- Rosalba Salzano

AGENZIA DELL'ENTRATE

D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Eseguita Registrazione Serie III

Al n. 359 del 26 MAR 2026

per l'importo di € 200,00

Salerno il 26 MAR 2026

Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO

ALLEGATO "A"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia,

l'Ente del Terzo Settore (ETS) denominato "HODOS APS" o "HODOS ASSOCIAZIONE DI

PROMOZIONE SOCIALE", in seguito denominata Associazione, che assume la forma giuridica

di Associazione non riconosciuta. L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale.

L'uso della locuzione Associazione Promozione Sociale o del suo acronimo (APS) sarà consen-

tito solamente una volta ottenuta l'iscrizione al RUNTS e sarà riportato in qualsiasi docu-

mento ufficiale, segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità

competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'arti-

colo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
«Roberto Virtuoso»

Via Arechi 17 - 84121 SALERNO - C.F. 95144200656

LIBRO DEI VERBALI
DELL'ASSEMBLEA
PAGINA 2013 / 129

comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Salerno.

La variazione della sede legale all'interno dello stesso territorio comunale è deliberata dal

Consiglio Direttivo e non comporta modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative in Italia o all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 - Attività, scopi e finalità

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione è costituita come centro di promozione della cultura e della conoscenza; di incontro e di confronto, di aggregazione, di formazione, di supporto ed è aperta a tutti coloro che sono interessati agli scopi associativi. L'Associazione, nell'ambito del territorio in cui opera e delle realtà sociali che lo caratterizzano, con particolare attenzione verso i minori e in generale verso le fasce più deboli, si preoccupa di assicurare la fruizione dei servizi essenziali come l'istruzione e la formazione scolastica, favorendo nel contempo l'integrazione tra individui provenienti da contesti, esperienze e nazionalità diverse.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE

«*Roberto Virtuoso*»

Via Arechi 17 - 84121 SALERNO - C.F. 95144200656

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 117 del 2017;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui alla lettera k) dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 117 del 2017;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui alla lettera l) dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 117 del 2017;
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui alla lettera r) dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 117 del 2017;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui alla lettera u) dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 117 del 2017;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui alla lettera v) dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 117 del 2017;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui alla lettera z) dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 117 del 2017;
- L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:
- promuovere attività culturali di interesse sociale presso scuole, università, associazioni ed enti;
 - promuovere e gestire attività educative e formative pre-scolastiche, di sostegno e integrative di quelle scolastiche;

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
«Roberto Virtuoso»

Via Arechi 17 - 84121 SALERNO - C.F. 95144200656

LIBRO DEI VERBALI
DELL'ASSEMBLEA
PAGINA 2013/ 131

organizzare attività di sostegno e preparazione ai percorsi universitari e post-universitari per studenti meritevoli con difficoltà economiche o di contesto socio culturale;

assumere iniziative editoriali volte alla diffusione della cultura, all'amore per la lettura come momento di condivisione di emozioni e fantasia, all'alfabetizzazione emotiva di persone con difficoltà di inserimento sociale;

organizzare e gestire iniziative volte alla prevenzione della dispersione scolastica, con particolare riferimento ai drop out degli istituti professionali;

organizzare e gestire corsi di alfabetizzazione dei migranti con particolare riferimento sia alla lingua italiana sia alle principali regole di funzionamento burocratico delle Amministrazioni Pubbliche;

dedicarsi all'attività di beneficenza o di sostegno in collegamento con le altre attività di interesse generale sopra indicate;

promuovere la cultura della legalità e della pace con iniziative di divulgazione dei principi della nonviolenza, anche in collegamento con le istituzioni religiose.

chiedere l'assegnazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata per riqualificarli e utilizzarli per le altre finalità di interesse generale sopra indicate.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione potrà, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipula di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività



ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
«Roberto Virtuoso»
Via Arechi 17 - 84121 SALERNO - C.F. 95144200656

diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,

secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà

successivamente operata da parte del Consiglio direttivo che dovrà attestare il carattere se-

condario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6

D. Lgs.117/2017.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività

di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Soci: Ammissione, cessazione e categorie

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

Possono essere associati (o soci – i due termini devono intendersi equivalenti) dell'associa-

zione le persone fisiche, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, e i soggetti privati diversi

dalle persone fisiche e senza scopo di lucro che ne facciano richiesta.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del Codice del Terzo Settore (CTS),

nel rispetto del principio di democraticità e del divieto di discriminazione, sono previste le

seguenti categorie di soci:

Fondatori: sono coloro che hanno promosso la nascita dell'associazione e ne hanno sotto-

scritto l'atto costitutivo iniziale;

Ordinari: sono le persone e/o gli enti che presentano domanda di ammissione successiva-

mente alla costituzione;

Onorari: sono le persone che si sono distinte per meriti eccezionali, prestigio o supporto si-

gnificativo. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esonero dal versamento della quota sociale.

Hanno diritto di voto.

La domanda di ammissione va effettuata su apposito modulo e indirizzata al Consiglio

direttivo e dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

I soggetti privati diversi dalle persone fisiche dovranno allegare alla domanda di adesione una copia del proprio statuto o di altro documento che descriva l'attività svolta, indicando un proprio rappresentante ai fini della partecipazione all'assemblea dei soci.

La domanda di ammissione a socio presentata da minori dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

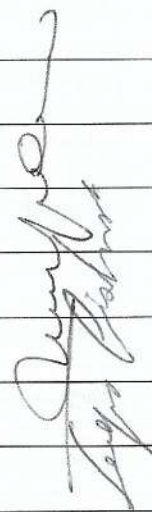
Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

Il Consiglio direttivo decide sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, e comunica all'interessato, entro 30 giorni, a mezzo raccomandata, anche a mano, o altro mezzo, anche elettronico, quale l'indirizzo di posta elettronica comunicato nella di domanda di ammissione, la propria decisione di accoglimento o di rigetto della domanda. Il decorso dei 30 giorni senza comunicazioni vale come silenzio assenso.

Sia nell'ipotesi di accoglimento esplicita della domanda, sia nel caso del silenzio assenso, il socio viene iscritto nel libro soci e in capo a lui sorge l'obbligo di versamento della quota associativa.

Avverso il rigetto della domanda di ammissione l'aspirante socio può, entro 30 giorni dalla comunicazione, chiedere a mezzo raccomandata, anche a mano, o altro mezzo, anche elettronico, che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.



I soci cessano di appartenere all'Associazione in caso di morte, recesso, esclusione e estinzione.

Morte: La quota sociale non è ereditabile.

Recesso: Il socio è libero di recedere dall'Associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, anche a mano, o altro mezzo, anche elettronico. Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale e pertanto il socio è obbligato a versare la quota associativa anche per l'anno in cui avviene il recesso.

Esclusione: L'esclusione avviene quando il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato a mezzo raccomandata, anche a mano, o altro mezzo, anche elettronico quale l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso nella domanda di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente a mezzo raccomandata, anche a mano, o altro mezzo, anche elettronico.

Estinzione: È questa l'ipotesi riservata ai soggetti diversi dalle persone fisiche che cessano giuridicamente di esistere.

Art. 4 Quote associative

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo della quota associativa annuale all'inizio dell'esercizio sociale in fase di programmazione, fissando anche il termine per il versamento. Il Consiglio Direttivo può deliberare il versamento rateizzato delle quote sociali, così come quote

differenziate per le diverse categorie di soci o sulla base di criteri stabiliti dal Direttivo stesso

nel rispetto dello statuto e dei principi di democraticità, senza che ciò comporti differenzia-

zione degli obblighi e dei diritti dei soci. Il consiglio Direttivo può stabilire quote aggiuntive

per specifici che prestazioni secondo quanto disposto dall'art 85 del D.Lgs.117/2017.

Le quote associative non possono essere restituite ai soci, rivalutate o trasferite a terzi.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a

tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea e della elettività alle

cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse

per attribuire qualifiche particolari

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa;
- esercitare il proprio voto durante le Assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque

sia l'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. In sede di assemblea

è ammesso il voto per delega nella misura massima di tre deleghe per ogni associato. La de-

lega può essere conferita solo ad altri associati e non può essere conferita a componenti degli

organi associativi né a eventuali dipendenti o collaboratori dell'associazione. In caso di soci

minori il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la responsabilità ge-

nitoriale;

- candidarsi alle cariche elettive previste dallo Statuto al raggiungimento della mag-
- gior età;

- frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'Associazione.

Il diritto di voto nelle Assemblee spetta ai soci iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci e in

regola con le quote sociali. I soci non in regola con il versamento delle quote associative e

quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento

dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria dei soci, non possono partecipare all'Assemblea né

esercitare il diritto di voto.

Art. 6 - Lavoratori e volontari

Nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art 36 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione

può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura, anche rese dai propri associati.

L'associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi, ex art 17, comma 5, del

D. Lgs, 117/2017, di volontari. Tra questi, quelli che svolgono la loro attività in modo non

occasionale vanno riportati nel Registro dei volontari.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per

la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Ai componenti degli organi sociali spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Per l'organo di controllo e l'organo di revisione è prevista la remunerazione dell'attività

svolta. In particolare l'Assemblea, all'atto della nomina, delibera il compenso per l'intero pe-

riodo del loro mandato. Anche le restanti cariche sociali possono essere remunerate nel ri-

spetto dei limiti disposti dal D. Lgs.117/2017, previa delibera dall'Assemblea ordinaria dei

Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo possono percepire compensi anche a fronte di attività professionali svolte in favore dell'Associazione, sulla base di proprie competenze specifiche.

Art 8 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Quest'ultima non può essere fissata prima che sia decorsa un'ora dalla prima convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea con raccomandata anche a mano, o altro mezzo anche elettronico, quale l'indirizzo di posta elettronica comunicato all'atto dell'ammissione oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. Tali modalità possono essere utilizzate anche congiuntamente.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

[Handwritten signature]

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE

«Roberto Virtuoso»

Via Arechi 17 - 84121 SALERNO - C.F. 95144200656

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione, con la conseguente devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e in generale per tutte le operazioni straordinarie. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato

della revisione legale dei conti;

- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere

l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

• deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10 - L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera, in prima e seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 3 deleghe.

Possono votare i soci che sono iscritti almeno da 90 giorni e in regola con il pagamento della quota sociale.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con delibera motivata.

Rientra nella competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE

«Roberto Virtuoso»

Via Arechi 17 - 84121 SALERNO - C.F. 95144200656

dall'assemblea;

- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati.

- Stipulare, nella persona del presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 determinandone anche le modalità di attuazione. Copia di ogni atto è custodita presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 scelti dall'assemblea tra gli associati. La scadenza effettiva del mandato coincide con l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea ordinaria che provvederà, in quella sede, alla nomina del nuovo direttivo. I componenti sono rieleggibili senza limiti.

Il numero dei componenti è stabilito la prima volta in fase di costituzione e successivamente dall'Assemblea in occasione del rinnovo dell'organo. L'Assemblea che nomina il Consiglio determina anche le cariche all'interno allo stesso.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

In caso di morte, dimissioni, revoca o decadenza di un componente del consiglio direttivo, questi viene sostituito con delibera assembleare. Il nuovo consigliere resta in carica fino alla

ALI
A
40

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
«Roberto Virtuoso»
Via Arechi 17 - 84121 SALERNO - C.F. 95144200656

LIBRO DEI VERBALI
DELL'ASSEMBLEA
PAGINA 2013/ 141

scadenza naturale del Direttivo.

In caso di morte, dimissioni, revoca o decadenza del Presidente l'intero organo decade.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno, rispettivamente per deliberare sul bilancio da sottoporre al voto assembleare e per stabilire la quota sociale annua.

Nel caso in cui Il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri, per la sua valida costituzione è necessaria la presenza di tutti i membri; negli altri casi basta la presenza della maggioranza degli stessi.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente e in caso di assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal segretario su apposito libro conservato a cura dell'organo stesso.

Le delibere del Consiglio devono essere messe a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio, al fine di garantirne la massima diffusione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere effettuate in presenza o da remoto, anche limitatamente a una parte soltanto dei consiglieri, secondo le modalità previste per le Assemblee dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 - Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie

[Handwritten signature]

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE

«Roberto Virtuoso»

Via Arechi 17 - 84121 SALERNO - C.F. 95144200656

tutti gli atti che la impegnano verso i terzi.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per morte, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, si occupa degli affari di ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito alle attività compiute.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è facoltativo, salvo quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397, 2° co., cod. civ., nel caso di organo monocratico il componente deve essere un revisore legale iscritto al relativo registro; nel caso di organo di controllo collegiale, invece, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti che rivestirà la funzione di presidente. Se l'organo di controllo svolge anche la revisione legale, allora il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Nel bilancio sociale si dovrà dare atto degli esiti del

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
«*Roberto Virtuoso*»

Via Arechi 17 - 84121 SALERNO - C.F. 95144200656

LIBRO DEI VERBALI
DELL'ASSEMBLEA
PAGINA 2013/ 143

monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispe-
zione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

L'organo di revisione legale dei conti è facoltativo, salvo quanto previsto dall'art. 31 del D.

Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro o da una società
di revisione.

Art. 16 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 purché consentite, se-
condarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e ricondu-
cibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immo-
bili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa inte-
stati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella
sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE

«Roberto Virtuoso»

Via Arechi 17 - 84121 SALERNO - C.F. 95144200656

dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017

Essa ha inoltre nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 - Bilancio di esercizio e scritture contabili

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidato al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 20 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
- d) il libro delle adunanze dell'organo di controllo (se nominato);
- e) il libro delle adunanze dell'organo di revisione legale dei conti (se nominato)

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c), d) ed e) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

[Handwritten signature]

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione.

In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni all'Assemblea che deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 22 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione si doterà di personalità giuridica e chiederà l'iscrizione nel registro delle

imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 23 - Controversie

Tutte le controversie sociali insorgenti tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio arbitrale costituito da tre componenti: ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro mentre l'Assemblea dei soci sarà rappresentata dal Presidente.

La parte che intende sottoporre la questione al Collegio deve comunicarlo al Consiglio Direttivo e, nel caso di controversia tra associati, all'altra parte, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'evento da cui origina la controversia.

L'arbitrato si tiene presso la sede dell'Associazione ovvero presso la sede di un Comitato Regionale o Interregionale indicata dal Presidente del Collegio.

Il Collegio giudica e adotta il lodo prescindendo da qualsiasi formalità, dovendosi considerare ad ogni effetto l'arbitrato come irrituale.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto andrà interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e i criteri stabiliti dall'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.